



ISTITUTO COMPRESIVO n. 2

Via Mons. Rodolfi, 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424.566422 - Fax: 0424.569134

E-mail: VIIC88200G@istruzione.it - VIIC88200G@pec.istruzione.it

sito: www.ic2bassano.edu.it - C.F.91038230248



Alla cortese attenzione dei genitori
ai docenti
al DSGA e al personale ATA

Oggetto: Ordinanza n. **156** del **24 novembre 2020** - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti nella Regione Veneto, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Si rilevano alcuni punti fondamentali dell'Ordinanza inviata in allegato:

È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; l'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell'esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; è altresì obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi.

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree.

La presente ordinanza ha effetto **dal giorno 25 novembre al 4 dicembre 2020**, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La Dirigente Scolastica
Marika Fiorese

In allegato Ordinanza Regionale n. **156** del **24 novembre 2020**